

COMUNITA' MONTANA
" SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI "

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Publicato dal 18.11.1996 per 15 giorni
consecutivi senza reclami od opposizioni.

Asiago, 4.12.1996

IL SEGRETARIO

- dott. Giovanni Oro -



IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Sede)

- 1) Il Consiglio si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede della Comunita' Montana
- 2) Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede diversa da quella abituale , il Presidente ne da' avviso con i mezzi di comunicazione piu' idonei.

Art. 2 (esposizione del gonfalone)

Il gonfalone della Comunita' e' esposto nella sede delle riunioni il giorno in cui si riunisce il Consiglio.

TITOLO II (ORGANI DEL CONSIGLIO)

ART. 3 (Presidente del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio svolge i compiti attribuitigli , dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

ART. 4 (composizione dei gruppi consiliari)

- 1) Ciascun consigliere dichiara , entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, a quale gruppo intende appartenere.
- 2) In difetto della dichiarazione di cui al primo comma il consigliere non owo' usufruire dei servizi poi sottoelencati.
- 3) I consiglieri che nel corso del proprio mandato si dimettono dal proprio gruppo possono aderire entro cinque giorni ad altro gruppo.
- 4) La richiesta di passaggio da un gruppo a un altro deve sempre essere accettata dal capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.
- 5) Qualora i consiglieri che dichiarino di non voler piu' appartenere al proprio gruppo siano due o piu' di due possono costituire un nuovo gruppo.

6) E' istituito presso il Settore Amministrativo un servizio di segreteria a disposizione dei gruppi consiliari.

7) I gruppi consiliari possono usufruire , tramite l'ufficio di cui al comma 6 , dei servizi di documentazione , informazione e comunicazione di cui e' dotata l'Amministrazione compreso l'uso del telefono, telefax, fotocopiatrici e altre apparecchiature di riproduzione di documenti e altri strumenti telematici.

8) L'utilizzazione delle strutture e degli strumenti di cui al comma 7 e' limitata all'attivita' istituzionale dei gruppi consiliari, restando escluso l'uso privato, e di partito e quello connesso alla propaganda elettorale.

ART. 5

(capigruppo consiliari)

1) In difetto della dichiarazione, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti di ciascun gruppo, di chi sia il capogruppo, e considerato tale, ad ogni effetto di legge o di regolamento, il consigliere piu' anziano per eta' del gruppo stesso, con esclusione dei componenti della giunta.

2) I gruppi possono designare un vice capogruppo .

3) In difetto di accordo , la presidenza del gruppo e' assunta attorno dai componenti del gruppo stesso, con priorita' del consigliere piu' anziano.

4) I capigruppo esercitano i compiti stabiliti dal regolamento.

5) La comunicazione delle deliberazioni della Giunta ai sensi dell'art, 45 comma 3 , Legge 8 giugno 1990, n. 142, avviene mediante il loro invio al domicilio dei capigruppo.

ART. 6

(conferenza dei capigruppo)

1) Il segretario generale o suo delegato funge da segretario della conferenza dei capigruppo.

2) La conferenza dei capigruppo e' convocata dal Presidente della Comunita' , senza particolari formalita' , ogni qualvolta lo ritenga utile: e' convocata altresì prima della convocazione di ogni sessione consiliare , e ogni qualvolta l'ordine del giorno di una sessione o di ogni singola seduta venga modificato.

3) La conferenza dei capigruppo puo' essere convocata , su un ordine del giorno determinato , anche su richiesta di tanti capigruppo quanti rappresentano almeno un quinto dei consiglieri della Comunita': in tal caso il Presidente convoca la conferenza dei capigruppo entro venti giorni dalla richiesta.

4) Ciascun capogruppo puo' delegare altro componente del gruppo a rappresentarlo nella conferenza stessa

5) Le sedute della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della conferenza stessa.

6) Spettano alla conferenza dei capigruppo i compiti stabiliti dal presente regolamento , e, in particolare , ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento , esprimere il proprio parere sulla programmazione e l'organizzazione dei lavori del consiglio.

ART.7
(commissioni consiliari)

1^ COMMISSIONE

“ Programmazione e Servizi Comunitari”

2^ COMMISSIONE:

“Agricoltura, boschi, sistemazione del suolo, bonifica”.

3^ COMMISSIONE:

“ Turismo”

4^ COMMISSIONE:

“ Industria, Artigianato, Commercio”

Ogni Commissione e' composta da n. 5 membri, di cui due riservati alla minoranza.

ART. 8
(composizione delle commissioni consiliari)

- 1) Le commissioni consiliari sono composte da consiglieri, nominati con provvedimento del Presidente della Comunita' su designazione dei rispettivi capigruppo.
- 2) La designazione dei commissari da parte dei capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro dieci giorni dalla elezione della nuova giunta; il conseguente provvedimento del Presidente della Comunita' istitutivo delle commissioni, e' adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione. In difetto di designazioni da parte dei capigruppo provvede il Presidente della Comunita'.
- 3) La procedura di cui al comma 1 e al comma 2 si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.
- 4) Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione, sono comunicate al Presidente della Comunita' e divengono irrevocabili con la nomina del successore.

ART. 9
(competenze delle commissioni)

Le Commissioni hanno competenza per materia ed in particolare esprimono pareri su questioni loro demandate. Nel caso di incertezza o di disaccordo nella competenza decide il Presidente della Comunita'.

ART. 10
(funzionamento delle commissioni)

- 1) Ciascuna Commissione elegge, nella prima seduta , un presidente e un vice presidente.
- 2) I componenti della Giunta non possono essere eletti presidenti o vicepresidenti delle commissioni.
- 3) Le Commissioni sono convocate dal Presidente, che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta.
- 4) L'avviso di convocazione deve pervenire ai commissari almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- 5) Per ragioni d'urgenza la convocazione puo' essere disposta anche telefonicamente o per telegramma : in tal caso l'ordine del giorno e' depositato presso la segreteria dei gruppi consiliari, di cui all'art. 4 , comma 6.
- 6) Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti che le costituiscono.
- 7) Le funzioni di segretario sono svolte o da un membro della Commissione o da un impiegato della Comunita'.
- 8) Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, pur potendo essere invityati esperti.
- 9) Delle sedute vengono redatti processi verbali sommari.

ART. 11
(votazioni)

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

ART. 12
(commissioni temporenee e gruppi di lavoro)

- 1) Le Commissioni consiliari temporanee e i gruppi di lavoro sono composti nel modo stabilito dalla deliberazione istitutiva, cosi' da assicurare la presenza delle minoranze e il criterio di proporzionalita'.
- 2) Quando non sia altrimenti stabilito, alle commissioni temporanee e ai gruppi di lavoro si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.

TITOLO III
(**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**)

ART . 13
(convalida degli eletti)

- 1) La proposta di deliberazione di convalida degli eletti e' presentata dal consigliere anziano.

2) Qualora il testo da sottoporre al consiglio proponga di non convalidare l'elezione di un eletto, questo deve essere preventivamente sentito dal consigliere anziano prima dell'iscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del consiglio.

ART. 14
(sedute pubbliche)

1) Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato : deve vestire con abbigliamento decoroso, rimanere in silenzio e astenersi da manifestare in qualunque modo , verbale o tramite manifesti, striscioni o simili , approvazione o disapprovazione.

ART. 15
(intervento di terzi)

1) Per decisione del Presidente , possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti od esperti , o i rappresentanti della Comunita' in aziende , istituzioni, enti, associazioni, societa'.

2) Il revisore dei conti puo' richiedere al presidente prima della seduta di prendere la parola sui singoli oggetti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti alle attivita'.

ART. 16
(sedute segrete)

1) Le sedute sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o il consiglio non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di seduta segreta.

2) Sulla proposta di passare a seduta segreta il consiglio delibera, sentito, oltre al proponente , un consigliere a favore e uno contro.

3) Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i consiglieri, il segretario e gli impiegati eventualmente presenti sono vincolati al segreto.

ART. 17
(intervento alle sedute)

1) I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne da' atto a verbale.

ART. 18
(decisione del Presidente)

1) Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine del giorno e la disciplina della seduta , ciascun consigliere ha facolta' di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione.

ART. 19
(verifica del numero legale)

- 1) All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
- 2) In assenza del Presidente , decorsi dieci minuti spetta al Vice Presidente o in sua assenza all'Assessore anziano o in assenza di ogni Assessore al Consigliere anziano far procedere all'appello.
- 3) Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validita' della seduta , il Presidente dispone che si proceda a un secondo ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non puo' pero' essere protratta di oltre un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
- 4) Qualora decorso il tempo stabilito al comma 3, il consiglio non risulti in numero legale , il Presidente dichiara deserta la seduta e il segretario ne da' atto a verbale.
- 5) La seduta viene quindi rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

ART. 20
(apertura della seduta)

- 1) Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

ART. 21
(uscita del Consiglieri dall'aula)

- 1) I Consiglieri che si assentano dall'aula , definitivamente o perche' non intendono partecipare a una votazione , devono comunicarlo al Segretario perche' ne prenda nota.

TITOLO IV
(PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI)

ART. 22
(calendario dei lavori e ordine del giorno)

- 1) Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Presidente della Comunita' predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo, nonche' di altri oggetti che ai sensi di legge o dello statuto debbano essere dibattuti da Consiglio.

- 2) Il Presidente della Comunita' convoca la conferenza dei capigruppo per comunicare l'elenco delle proposte di deliberazione che la Giunta intende dibattere prioritariamente e per concordare , alla luce di quello, le prioritari' di trattazione degli altri oggetti pervenuti.
- 3) Il Presidente della Comunita' sulla base dell'accordo raggiunto o, in mancanza di accordo, con propria determinazione, predispone quindi l'ordine del giorno di una o piu' sedute del Consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1, il loro ordine di trattazione in relazione a ciascuna seduta e, quando il dibattito sia contingentato, i tempi riservati alla discussione di singoli oggetti.
- 4) In casi di urgenza, il Consiglio puo' essere convocato , o nuovi oggetti possono essere aggiunti all'ordine del giorno gia' diramato, anche prescindendo dalle modalita' di cui ai commi 1,2,3 qualora vi siano termini di legge da rispettare o su deliberazione la cui iniziativa sia riservata alla Giunta.

ART. 23

(contingentamento delle discussioni)

- 1) Le discussioni sono di norma contingentale .
- 2) Le discussioni relative al bilancio annuale e pluriennale , al conto consuntivo e all'esame dei documenti e delle relazioni ad esso allegate, ai piani, ai programmi , alle proposte di iniziativa consiliare , sono sempre contingentale.
- 3) La proposta di contingentamento e' concordata dalla conferenza dei capigruppo: in caso di disaccordo , la proposta del Presidente e' sottoposta al Consiglio , che decide sentito un Consigliere a favore e uno contro.

ART. 24

(elenco delle interrogazioni e delle interpellanze)

- 1) Oltre agli oggetti indicati all'art. 22 , comma 1, il Presidente della Comunita' predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni e le interpellanze pervenute, che viene sottoposto alla conferenza dei capigruppo per conoscenza nonche' per stabilire eventuali prioritari' di trattazione.
- 2) Qualora l'attivita' del Consiglio sia programmata, con uno stesso ordine del giorno,, nell'arco di piu' sedute, eventuali interrogazioni e interpellanze nel frattempo presentate sono tempestivamente trasmesse ai capigruppo e depositate presso la segreteria dei gruppi consiliari , di cui all'art. 4, comma 6.

ART. 25

(deposito delle proposte e degli emendamenti)

- 1) Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio sono depositati presso la segreteria generale entro il termine stabilito dallo statuto, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti .
Emendamenti alle proposte di deliberazione possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

TITOLO V
(ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE)

ART. 26

(esame delle commissioni permanenti ed espressione dei pareri)

- 1) Le proposte di deliberazione possono essere assegnate alla commissione consiliare competente per materia , perche' renda il proprio parere.
- 2) L'espressione del parere non da' luogo a votazione.
- 3) Qualora non si raggiunga l'unanimita' nella espressione del parere, possono essere presentati diversi pareri da parte dei commissari.

ART. 27

(svolgimento della seduta)

- 1) La seduta del consiglio si articola nel modo seguente: dapprima il Presidente puo' dare comunicazioni , sulle quali un dibattito puo' aprirsi solo se il Presidente lo consenta o salvo diverso avviso del consiglio , che decide sentito un consigliere a favore e uno contro: di seguito viene data risposta alle domande d'attualita' , alle interrogazioni e alle interpellanze, per la durata stabilita dagli articoli 49 e 53 : si esaminano poi le proposte di deliberazione, le mozioni ed altri oggetti, con le prioritaa' indicate all'avviso di convocazione. Infine si da' luogo ad eventuali dibattiti.
- 2) Il Presidente puo' sempre proporre al consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.
- 3) La modifica dell'ordine del giorno puo' essere richiesta anche da tre consiglieri o da un capogruppo , e in questo caso e' sottoposta al voto del consiglio che delibera a maggioranza dei votanti.
In merito puo' parlare , oltre al relatore proponente la modifica e al Presidente, un solo Consigliere che vi si opponga.
- 4) Su ogni altra questione non prevista decide il Presidente del Consiglio

ART. 28

(presentazione delle proposte)

- 1) Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate dal proponente , o date per lette.
- 2) Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno e' illustrato dal Presidente o dall'Assessore competente , che esprime l'avviso della Giunta sulla questione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15.
- 3) Il testo in discussione e' quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una commissione consiliare abbia espresso all'unanimita' parere favorevole ad uno o piu' emendamenti , e il presentatore della proposta non si opponga , il testo in discussione e' quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

ART. 29
(modalità degli interventi)

1) Il Consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'argomento in trattazione.

Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

3) I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.

4) Qualora il Presidente abbia richiamato per due volte un Consigliere, e questi non tenga conto del richiamo il Presidente gli interdice la parola.

Nei casi più gravi il Presidente può far espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

ART. 30
(interventi del Presidente o dei revisori)

1) Il Presidente può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.

2) Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

ART. 31
(durata degli interventi)

1) Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art. 22, ciascun Consigliere può intervenire due volte per cinque minuti (una volta per dieci minuti) nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.

2) Il Consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio gruppo ha a disposizione venti minuti complessivi.

3) Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di cinque minuti.

ART. 32
(mozione d'ordine e fatto personale)

1) A ciascun Consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento.

2) Il Consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.

3) A ciascun Consigliere e' consentito altresì' intervenire per fatto personale allorché' egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

4) Sulla ammissibilità' dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente, salvo quanto stabilito all'art. 18.

ART.33

(questione pregiudiziale e domanda sospensiva)

1) La questione pregiudiziale, cioè' la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva , cioè' la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.

2) Il Presidente può' ammettere domande sospensive e questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano condivise da almeno cinque consiglieri.

ART. 34

(sospensione della seduta e rinvio di oggetti)

1) Cinque Consiglieri possono proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio , sentito un Consigliere a favore e uno contro.

2) Cinque Consiglieri possono proporre che la discussione o la votazione di un oggetto sia rinviata; sulla proposta decide il Consiglio, sentito un Consigliere a favore e uno contro.

ART. 35

(emendamenti e sub-emendamenti)

1) Eventuali emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il Presidente lo consenta, e il Segretario apponga le attestazioni di legge.

ART. 36

(ordini del giorno)

1) Ciascun Consigliere può' presentare durante la discussione ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione , depositando il testo scritto sul banco del Presidente.

2) Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere posti in votazione solo se il Consigliere o i Consiglieri proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.

3) i Consiglieri presentatori di emendamenti non accettati dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Su tale ordine del giorno non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazione di voto.

ART. 37

(chiusura della discussione)

1) Quando e' esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare, o, in caso di dibattiti contingenti, quando si e' esaurito il tempo previsto, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ART. 38

(mancanza del numero legale)

1) Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente , dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto la dichiara sciolta.

ART. 39

(dichiarazioni di voto)

1) Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti da un Consigliere delegato dal gruppo per la durata massima di cinque minuti, salvo il caso che ai sensi dell'art. 23 non venga altrimenti stabilito.

2) Identico tempo e' concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio gruppo.

ART. 40

(votazioni per parti e voto bloccato)

1) La richiesta che su un testo si voti per parti e' formulata dal Presidente prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio non vi si opponga.

2) La richiesta di cui al comma 1 puo' essere formulata altresì da ciascun Consigliere e su di essa si pronuncia il Consiglio senza discussione.

3) La decisione della Giunta che su una proposta di deliberazione si voti con un unico voto sull'intero testo , compresi gli emendamenti che la Giunta abbia dichiarato di accogliere, e' formulata dal Presidente prima della votazione.

4) Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto e' votato nella sua globalita' , nel testo quale risulta votato per parti.

ART. 41
(votazioni palesi)

- 1) Ogni proposta richiede una distinta votazione.
- 2) Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano .
- 3) Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa ripetere , con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

ART. 42
(ordine delle votazioni)

- 1) L'ordine delle votazioni e' il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) la richiesta di votazione per parti;
 - d) gli ordini del giorno, a seconda che piu' si allontanino dalla proposta;
 - e) i sub-emendamenti;
 - f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi , infine per quelli aggiuntivi.
 - g) la proposta principale.
- 2) E' facolta' del Presidente derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora cio' si riveli utile per la chiarezza della votazione.
- 3) E' altresì facolta' del Presidente dichiarare l'inammissibilita' di emendamenti e di sub-emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano piu' significato, nonche' dei sub-emendamenti estranei o che stravolgano gli emendamenti .
- 4) Il Presidente dichiara irricevibili gli ordini del giorno , gli emendamenti e i sub-emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti.

ART 43
(votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone)

- 1) Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio palese quando si tratti di approvare graduatorie.
- 2) Nell'ipotesi del comma 1, ciascun Consigliere puo' chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione.
- 3) Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature pervenute.
- 4) Ogni qualvolta la legge o lo statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze, l'elezione o la designazione avvengono per liste contrapposte di candidati nella scheda.
- 5) Qualora le minoranze presentino piu' candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione e' nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei Consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione.
- 6) Nel caso di cui al comma 5, la votazione viene ripetuta nella sua globalita'.

ART. 44
(presentazione di curricula)

- 1) Ogni qualvolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona in un'azienda, istituzione, ente, associazione, comitato, organo, interno od esterno alla Comunità, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria dei gruppi consiliari, di cui all'art. 4, comma 6 almeno due giorni prima della seduta nella quale la nomina deve aver luogo.
- 2) Qualora ad una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo della Comunità, diverso dal Consiglio, il curriculum è depositato presso la segreteria generale per i quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina.
- 3) I commi 1 e 2 non si applicano quando i designati, nominati o eletti siano Consiglieri o Assessori.

ART. 45
(maggioranza dei votanti)

- 1) Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.

ART. 46
(computo degli astenuti)

- 1) Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

ART. 47
(esito delle votazioni)

- 1) terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, e il nome dei Consiglieri contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

ART. 48
(processi verbali delle deliberazioni)

- 1) I testi dei processi verbali delle deliberazioni consiliari sono stesi dal Segretario e, oltre all'indicazione dei Consiglieri presenti e di quelli assenti, devono contenere, per sommi capi, i punti principali della discussione ed il nome di coloro che vi prendono parte.

ART. 49

(verbalizzazione e approvazione dei verbali)

- 1) Delle sedute pubbliche e' steso processo verbale.
- 2) I processi verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta e sono dati per letti nella prima seduta utile successiva.
- 3) Se sul verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso viene sottoposto al voto del Consiglio, senza discussione e dichiarazione di voto .
- 4) Eventuali rettifiche sono presentate per iscritto o verbalmente nella seduta in cui il verbale e' sottoposto all'approvazione.
- 5) Le rettifiche sono illustrate dal proponente: se vi e' opposizione, e' data parola all'opponente o al primo di essi se sono piu' d'uno, e a un Consigliere in senso contrario: indi il Consiglio vota, dopodiche' il Presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
- 6) Durante gli interventi di cui al comma 4, non e' concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.
- 7) Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validita' formale della deliberazione, solamente i nomi dei Consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione palese, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
- 8) I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non piu' in carica sono comunicati ai Consiglieri mediante deposito presso la segreteria dei gruppi consiliari, di cui all'art. 4 , comma 6, e avviso a ciascun Consigliere dell'avvenuto deposito. Decorsi dieci giorni , durante i quali ciascun Consigliere intervenuto puo' depositare eventuali rettifiche, essi sono approvati dalla Giunta che, qualora non concordi sulle rettifiche proposte, sente i Consiglieri che chiedono la rettifica, previa formale convocazione.

TITOLI VI

(INDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE SPECIALI)

ART. 50

(domande d'attualita')

- 1) Ciascun Consigliere puo' formulare domande d'attualita' su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione.
- 2) Il Presidente della Comunita' o l'Assessore competente risponde alla domanda del Consigliere nel tempo massimo di cinque minuti: uguale tempo e' concesso al Consigliere per dichiarare per la propria soddisfazione o insoddisfazione.
- 3) In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualita' non puo' eccedere i venti minuti.

ART. 51
(interrogazioni)

1) L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Presidente della Comunita' o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

ART. 52
(interpellanze)

1) L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente della Comunita' o alla Giunta, circa motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente della Comunita' o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione.

ART. 53
(disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze)

1) Alle interrogazioni deve essere data sempre risposta, o in forma scritta o verbalmente, entro congrui termini di tempo.

ART. 54
(mozioni)

- 1) Le mozioni sono presentate da almeno tre Consiglieri o da almeno un Capogruppo, e sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile successivo.
- 2) In ciascuna seduta, il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni non puo' eccedere i trenta minuti.

ART. 55
(istanze e petizioni)

- 1) Le istanze e le petizioni di competenza del Consiglio sono depositate presso la segreteria dal primo sottoscrittore.
- 2) Le sottoscrizioni debbono essere corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identita' dei sottoscrittori.
- 3) Il Segretario esamina l'autenticita' delle sottoscrizioni, anche con analisi a campione, e comunica al Presidente della Comunita' l'esito dell'esame entro trenta giorni per gli adempimenti conseguenti.
- 4) Le petizioni sottoscritte da almeno cinquanta cittadini sono sottoposte al Consiglio, se di sua competenza, unitamente alla risposta predisposta dalla Giunta, non oltre novanta giorni dopo il loro ricevimento.

TITOLO VII
(DISPOSIZIONI VARIE)

ART. 56
(assistenza nella presentazione delle proposte)

1) I Consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione presentano domanda di assistenza agli uffici, per gli aspetti di legittimità e contabili, per il tramite del Segretario generale.

ART. 57
(casi non disciplinati)

1) Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio , non disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio.

ART. 58
(segreteria dei gruppi consiliari)

1) Fino all'istituzione del servizio di segreteria dei gruppi consiliari , di cui all'art. 4, comma 6, espleta tale servizio l'ufficio di segreteria generale della Comunità'.

ART. 59
(abrogazioni)

1) Sono abrogati:

a) il regolamento della Commissioni Consiliari approvato con deliberazione n.3 del 14.1.1978 (R.V. in data 31.01.1978 n. 4377) sospesa successivamente integrata con delibera di Consiglio n. 10 del 18.3.1978 (R.V. n. 15239 del 4.5.1978) esecutiva successivamente modificata con delibera di Consiglio n. 11 del 31.5.1982 (R.V. 2.8.1982 n. 32132).

b) il regolamento dei Gruppi di lavoro approvato con deliberazione di Consiglio n.31 in data 19 ottobre 1992.